

DS6901



Le Sintesi del Sole/1

Legge di Bilancio,
dall'Ires premiale
a Transizione 5.0 fino
alle assegnazioni: tutte
le novità per le imprese

Oggi l'inserto dedicato a «Fisco e imprese». Venerdì 3 e sabato 4 gennaio gli altri due focus dedicati a «Lavoro e pensioni» e «Famiglia e bonus casa». —Inserto a pag. 15-18

Fisco e imprese

La legge di Bilancio 2025

Le Sintesi del Sole

Da Transizione all'Ires premiale, parte la corsa per arrivare ai nuovi bonus

Agevolazioni. Verifica sui criteri di accesso
L'estensione di comunicazioni ex ante ed ex post
incrementa i costi di compliance che possono
rappresentare un ostacolo soprattutto per le Pmi

Emanuele Reich
Franco Vernassa

La legge Bilancio 2025 apporta modifiche sia ai crediti d'imposta per gli investimenti nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici (articolo 38 del DL 19/2024), sia ai crediti d'imposta per gli investimenti 4.0. Inoltre introduce l'Ires premiale. Un nuovo mix di incentivi che richiede attenzione perché può creare interessanti opportunità.

Affinché le imprese possano rivedere e aggiornare le loro strategie di

investimento alla luce delle novità, diventa quindi necessario fare il punto della situazione con la sinossi sulle seguenti agevolazioni fiscali: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, Industria/Transizione 4.0, Transizione 5.0, patent box, Zes e Ires premiale (si veda anche la tabella in pagina).

Le agevolazioni, in linea di massima, sono tra di loro cumulabili, fermo restando che per gli aiuti di Stato bisogna riferirsi alla normativa comunitaria che limita le possibilità di cumulo con altri aiuti di Stato. La stessa norma non interviene, invece, sulle disposizioni di cumulo tra un aiuto di

Stato e una misura di carattere generale, che può arrivare fino al 100% del costo del bene. È sempre possibile, tuttavia, che le norme agevolative nazionali contemplino espressi divieti, che sono da verificare di volta in volta.



Da non dimenticare, inoltre, il divieto di doppio finanziamento.

Vengono mantenuti per alcune agevolazioni i requisiti di ingresso, quali il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Si suggerisce di predisporre adeguata documentazione a supporto (Durc, F24, normativa sulla sicurezza eccetera) in relazione sia al momento della maturazione iniziale dell'agevolazione sia al momento di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta (circolare 9/E/2021, paragrafo 5.1.2).

Risulta ormai esteso a tutti i crediti d'imposta il meccanismo delle comunicazioni, sia ex ante sia ex post, che dovrà essere aggiornato anche alla luce delle novità normative contenute nella legge di Bilancio, generando così ulteriori costi di compliance (certificazioni, perizie, studi preliminari), sia obbligatori che facoltativi, che già ora costituiscono una discreta barriera all'ingresso soprattutto per le Pmi. A questi costi esterni bisogna aggiungere il costo del lavoro del personale interno dedicato all'agevolazione e/o

del consulente di supporto.

Come risulta dalla tabella, tutte le agevolazioni prevedono anche indirettamente che l'impresa predisponga e conservi un'ideale documentazione per dimostrare «l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili», non specificandone nel dettaglio la struttura e la composizione.

In termini generali, è da ritenere che la mancanza di documentazione possa essere causa di revoca del beneficio, ancorché ciò non sia specificato come avviene nel caso dell'articolo 1, comma 1062, della legge 178/2020.

In alcune agevolazioni, l'ideale documentazione deve essere esaminata dal revisore legale dei conti per il rilascio della certificazione valida ai fini del riconoscimento del credito e comunicata al collegio sindacale, ove esistente.

Da ultimo, pare utile ricordare quanto sia opportuno per il management azzerare o limitare al massimo i rischi di gestione delle agevolazioni fiscali, e soprattutto dei crediti d'imposta, ad esempio ricorrendo al certificatore per i crediti d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design.

Vediamo le novità sui crediti d'imposta, che saranno poi approfonditi

nelle pagine successive di questa guida.

Il credito d'imposta per gli investimenti sulla riduzione dei consumi energetici:

- è esteso alle Esco (Energy service companies);
- vede incrementata la base di calcolo per moduli fotovoltaici con specifiche caratteristiche tecniche;
- vede incrementato dal 15% al 35% il beneficio sulla fascia di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- diventa cumulabile con crediti Zes, Zls e agevolazioni Ue.

Il credito d'imposta Transizione 4.0:

- viene confermato con limite di spesa di 2,2 miliardi, con obbligo di comunicazione e attribuzione cronologica, per gli investimenti in beni materiali indicati nell'allegato A alla legge 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (con "coda" al 30 giugno 2026); tale limite non è applicabile agli investimenti prenotati entro la data di pubblicazione della legge di Bilancio 2025;
- viene abrogato per gli investimenti in beni immateriali compresi nell'allegato B alla legge 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (e relativa "coda" al 30 giugno 2026).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa dei requisiti

Come cambiano i presupposti per le agevolazioni utilizzabili nel 2025 dopo la manovra

RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN	INDUSTRIA 4.0	TRANSIZIONE 5.0	PATENT BOX	ZES	IRES PREMIALE
SOGGETTI INTERESSATI: TUTTE LE IMPRESE RESIDENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI					
Sì	Sì	Sì, comprese le Esco (Energy Service Companies)	Sì, con esclusione dei forfetari	Sì, con esclusione di alcuni settori	Soggetti Ires, esclusi i soggetti che determinano imponibile in modo forfetario
PREREQUISITI: RISPETTO NORMATIVA SICUREZZA LAVORO E PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI					
Sì	Sì	Sì	No	No	No
CAUSE DI ESCLUSIONE: IMPRESE IN STATO DI LIQUIDAZIONE O DI SCIoglIMENTO, IN FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSAUAI					
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
CAUSE DI ESCLUSIONE: IMPRESE IN DIFFICOLTÀ PER NORME UE (*)					
No	No	No	No	Sì	No
CAUSE DI ESCLUSIONE: IMPRESE DESTINATARIE DI SANZIONI INTERDITTIVE (**)					
Sì	Sì	Sì	No	No	No
TIPOLOGIA DI COSTI E INVESTIMENTI AGEVOLABILI					
7 diverse categorie di costi, con maggiorazioni o limitazioni della base di calcolo	Beni materiali (allegato A) Beni immateriali (allegato B), solo più "coda" al 30 giugno 2025 per ordini ed acconto entro 31 dicembre 2024	Beni materiali (allegato A) Beni immateriali (allegato B) Software, Impianti fotovoltaici (con maggiorazione del costo)	Beni immateriali (software protetto da copyright, brevetti, disegni, modelli)	Progetto di investimento con macchinari, impianti, attrezzature, terreni, immobili	Almeno il 24% dell'utile 2024 investito in beni materiali (allegato A) o immateriali (allegato B), dal 1° gennaio 2025 alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'esercizio 2025

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Percentuali da 5% a 10% sui costi ammissibili, con massimali	Percentuali da 5% a 20% sui beni ammissibili, con tre scaglioni e massimale di investimento 20 milioni di euro per i beni materiali	Percentuali da 5% a 45% sui beni ammissibili, con due scaglioni fino a 10 milioni di euro	Maggiorazione del 110% dei costi sostenuti (non è credito d'imposta)	Percentuali da 15% a 60% differenziate su investimento, Regione, dimensione impresa	Riduzione aliquota Ires dal 24% al 20% , a determinate condizioni (accantonamento 80% utili 2024, incrementi occupazionali e no Cassa integrazione)
--	--	--	---	--	---

SCADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Per ricerca e sviluppo fino al 2031 Per innovazione e design fino al 2025	Beni materiali 31 dicembre 2025 (coda al 30 giugno 2026), con stanziamento max di 2,2 miliardi (non applicabile a ordini e acconto entro pubblicazione legge Bilancio 2025)	Fino al 31 dicembre 2025	Senza limite temporale. Opzione quinquennale, rinnovabile	Dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025	Per il solo 2025 (esercizio solare)
---	--	---------------------------------	---	--	-------------------------------------

CERTIFICAZIONE DELL'EFFETTIVO SOSTENIMENTO DEI COSTI E CORRISPONDENZA AI DOCUMENTI CONTABILI

Rilasciata da un revisore legale dei conti	No	Rilasciata da un revisore legale dei conti	Non applicabile	Rilasciata da un revisore legale dei conti	Non applicabile
--	-----------	--	-----------------	--	-----------------

IDONEA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

RELAZIONI/PERIZIE

Relazione tecnica asseverata	Perizia rilasciata da esperto (superiore a 300mila euro) oppure legale rappresentante (fino a 300mila euro)	Perizia rilasciata da esperto (superiore a 300mila euro) oppure legale rappresentante (fino a 300mila euro) e certificazioni tecniche	Documento specifico suddiviso in due sezioni, con semplificazioni per Pmi	Non applicabile	Non applicabile
------------------------------	---	---	---	-----------------	-----------------

FATTURA/DDT CON INDICAZIONE DELLA NORMA

No	Sì	Sì	No	No	Al momento consigliabile , in attesa del Dm attuativo
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

RELAZIONE ISCRITTO ALBO DEI CERTIFICATORI PRESSO MIMIT

Sì	No	No	No	No	No
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CONTROLLI SUCCESSIVI

Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

POSSIBILITÀ DI RECAPTURE DELL'AGEVOLAZIONE

Sì	Sì	Sì	Non applicabile	Sì	Sì
-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Sì , con limite del costo sostenuto conteggiando la fiscalità	Sì , con limite del costo sostenuto conteggiando la fiscalità	Sì , con limite del costo sostenuto conteggiando la fiscalità e con esclusione di Industria 4.0	Sì , con costi di ricerca e sviluppo	Sì , senza superare l'intensità o l'aiuto più elevato	Sì , in assenza di disposizione contraria
--	--	--	---	--	--

COMUNICAZIONE EX ANTE

Sì	Sì , anche per l'assegnazione in ordine cronologico	Sì , da ripresentare per utilizzo nuove aliquote/scaglioni	Non applicabile	Sì	Non applicabile
-----------	--	---	------------------------	-----------	------------------------

COMUNICAZIONE EX POST

Sì	Sì	Sì	Non applicabile	Sì	Non applicabile
-----------	-----------	-----------	------------------------	-----------	------------------------

(*) articolo 2, punto 18, del regolamento Ue n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. (**) articolo 9 del Dlgs 231/2001